



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

17/12/2009 - 0006373



Circ. n. **290**/XVII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
e alle Federazioni
e/Consulte degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

OGGETTO. Accordi di collaborazione.

L'intensa attività avviata da questo Consiglio Nazionale con gli Enti istituzionali per valorizzare l'attività dell'ingegnere ha prodotto significativi risultati. Infatti, in data 13 novembre 2009 e in data 11 dicembre 2009 sono stati sottoscritti Accordi di Collaborazione rispettivamente con il Dipartimento della Protezione Civile e con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici finalizzati a potenziare il ruolo del Consiglio Nazionale e degli Ordini provinciali ogni qualvolta si tratti di tematiche attinenti l'ingegneria.

Si inviano quindi i due Accordi, già distribuiti nel corso dell'ultima Assemblea dei Presidenti, affinché ne possiate dare adeguata informativa ai Vostri iscritti e fornire suggerimenti allo scrivente Consiglio Nazionale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Giovanni Rolando)

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra il

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

e il

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici., con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia, 2 - 00198 - Roma, (CSLP), rappresentato dal Presidente dott ing. Angelo Balducci;

ed

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, con sede in Roma, Via IV Novembre 114, (CNI) , rappresentato dal Presidente dott. ing. Giovanni Rolando;

- visto il Trattato sull'Unione Europea ed il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- visto il Decreto Legislativo n. 163/2009 "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°129 del 6 Giugno 2006, che Regola il Riordino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- vista la Legge 24 Giugno 1923, n. 1395, "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti";
- visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi sulle Commissioni Centrali Professionali";
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005, n. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali";
- vista la Legge 18 Ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

PREMESSO

- che a seguito dell'emanazione delle leggi fondamentali che disciplinano il settore delle costruzioni il Consiglio Superiore ed il Servizio Tecnico Centrale hanno acquisito, sia in campo nazionale che europeo, complesse e delicate funzioni nelle materie dell'ingegneria civile finalizzate alla sicurezza delle costruzioni, pubbliche e private.

- Che tra le attività del Servizio vanno ricomprese anche le molteplici funzioni nel settore della normazione tecnica per la sicurezza delle costruzioni, quali l'elaborazione di norme, circolari e linee guida nonché l'esercizio della vigilanza sugli Organismi di normalizzazione.
- Che in campo europeo il Servizio è Organismo riconosciuto di certificazione ed ispezione nel settore dei prodotti o sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica. Partecipa, altresì, ai lavori degli Organismi tecnici europei preposti all'attuazione della direttiva 89/106/CEE, riguardanti i prodotti da costruzione.
- Che il DPR 27.4.2006, n. 204, concernente il "Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei lavori pubblici", ha confermato il ruolo operativo del Servizio Tecnico Centrale alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
- Che nel settore dei lavori pubblici il Servizio Tecnico Centrale aggiorna periodicamente i Capitolati speciali tipo relativi all'edilizia ed alle opere marittime, nonché raccoglie gli elementi di costo dei prezzi adottati dai Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture.
- Che il Consiglio Superiore esercita, altresì, la vigilanza sugli Enti di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
- Che il Consiglio Nazionale Ingegneri (C.N.I.), disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005, è organismo di rappresentanza istituzionale sul piano nazionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri.
- Che il C.N.I. svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare l'attività dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è sempre più attivo ed operante nel perseguire obiettivi di crescita delle capacità tecnico/culturali dei professionisti che rappresenta e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzione e cambiamento, con particolare riferimento al settore dell'ingegneria civile ed ambientale in generale ed a quello delle costruzioni in particolare.
- Che la rappresentanza istituzionale degli ingegneri si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), e territoriale (Ordini Provinciali degli Ingegneri);
- Che la rappresentanza istituzionale degli ingegneri è supportata dalle strutture organizzative ed associative del Consiglio a livello nazionale (scuola di formazione professionale continua) ed internazionale (federazioni ed associazioni tra strutture di rappresentanza degli ingegneri europei) e da quelle degli Ordini provinciali ai livelli regionali ed interregionali (Federazioni e Consulte);
- Che si rende indispensabile valorizzare e coordinare ai diversi livelli istituzionali e di supporto le conoscenze, le esperienze e le attività alle quali sono preposti gli ingegneri italiani;
- Che il Consiglio Superiore ed il Consiglio hanno espresso l'intendimento di instaurare un rapporto organico di collaborazione nelle materie di reciproca competenza;

RITENUTO

di dover regolare gli ambiti e le modalità del concorso di Consiglio Superiore LL.PP. e Consiglio Nazionale Ingegneri attraverso un accordo finalizzato a sviluppare una collaborazione fattiva per un'ottimale diffusione ed applicazione sul territorio delle norme tecniche di settore;

CONVENGONO

Articolo 1

Finalità

Finalità del presente accordo sono il reciproco coinvolgimento e collaborazione nelle attività di approfondimento e studio, di informazione, formazione e aggiornamento professionale nelle materie di comune competenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio Nazionale Ingegneri.

Articolo 2

Attività

Le attività connesse alle finalità di cui al precedente articolo 1 riguardano il preventivo coinvolgimento, l'informazione e la formazione degli ingegneri nelle attività di studio e predisposizione di:

- pareri resi dal CSLP su proposte di legge relative agli appalti pubblici, al settore delle costruzioni, al territorio ed all'ambiente, nonché su proposte di normative tecniche in materia di sicurezza delle costruzioni, di sicurezza stradale, di opere marittime, del benessere ambientale;
- pareri che attengono all'applicazione del Codice di Contratti pubblici, al Regolamento di attuazione, al Capitolato Generale di Appalto, nonché alle norme relative alle competenze professionali ed all'applicazione delle tariffe professionali;
- pareri, normative tecniche nonché tutte le altre informazioni utili sulle attività svolte dal CSLP riguardo all'applicazione del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione;
- pareri, le normative tecniche nonché tutte le altre informazioni utili sulle attività svolte dal CSLP relative all'applicazione delle seguenti leggi in materia di sicurezza delle costruzioni e della direttiva europea sui prodotti da costruzione.

Le attività, coordinate dal CSLP e dal CNI, possono essere svolte ai livelli nazionale, regionale e provinciale, anche mediante formazione di formatori.

Le attività di formazione e di aggiornamento professionale, di intesa con il CSLP vengono gestite dal CNI, anche con l'ausilio di associazioni di categoria e/o delle Federazioni Regionali degli Ordini degli Ingegneri, degli Ordini territoriali degli Ingegneri o comunque di altri enti o organismi. Sia le attività operative che quelle di formazione sono espletate attraverso progetti opportunamente predisposti per una o più finalità e sono finanziate con fondi del CNI e/o del CSLP.

Articolo 3

Impegni

Il CSLP e il CNI, in relazione alle finalità di cui al precedente articolo 1 ed alle attività di cui al precedente articolo 2, nell'ambito delle proprie competenze si impegnano a:

- mettere a disposizione soggetti esperti per la formazione e l'aggiornamento professionale degli ingegneri;
- mettere a disposizione dati, informazioni, dotazioni cartografiche e quanto altro disponibile, ove non coperti da diritti d'autore, vincolo di segreto di stato ovvero non attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione dei reati, promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale sui temi di competenza del CSLP;





- fornire il materiale didattico, con eventuali oneri a carico del CNI, relativo ai corsi di formazione e di aggiornamento, ed a contribuire ad agevolare e semplificare le attività del CNI e/o degli Ordini Provinciali e/o dei partecipanti.
- istituire un coordinamento tecnico che si rapporti in forma unitaria, per tramite dei rispettivi rappresentanti designati;
- garantire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti sui temi di competenza del CSLP.

Articolo 4 **Tavolo di consultazione**

Al fine di rendere sistematica l'attività di confronto, consultazione ed approfondimento è istituito un tavolo di consultazione permanente, con funzione programmatiche e di indirizzo, cui partecipano il Presidente del CSLP o un suo delegato, il Segretario Generale del CSLP, responsabili delle divisioni tecniche del Servizio Tecnico Centrale, il Presidente del CNI o un suo delegato, il consigliere Segretario del CNI ed il consigliere rappresentante del CNI presso il CSLP. Il tavolo si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno.

Roma, li 11/12/2002.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri
Dott. Ing. Giovanni Rolando

Il Presidente del Consiglio Superiore dei Ii.pp.
Dott. Ing. Angelo Balducci

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
tra il
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(Presidenza del Consiglio dei Ministri)
e il
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Dipartimento della Protezione Civile, Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Roma, Via Ulpiano n.11, di seguito indicato come Dipartimento, rappresentato dal Vice Capo Dipartimento prof.**Bernardo de Bernardinis**;

ed

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, con sede in Roma, Via IV Novembre 114, di seguito indicato come Consiglio, rappresentato dal Presidente pro-tempore ing.**Giovanni Rolando**;

- vista la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225, “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 Luglio 2008 “Modifiche all’organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile”;
- vista la Legge 24 Giugno 1923, n. 1395, “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti”;
- visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382 “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi sulle Commissioni Centrali Professionali”;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali”;
- vista la Legge 18 Ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

PREMESSO

- che la sicurezza ambientale costituisce un obiettivo fondamentale della convivenza e della crescita civile;

- che il Servizio Nazionale di Protezione Civile è istituito al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi (*L. 225, Art. 1, c. 1*);
- che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della Protezione Civile promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale (*L. 225, Art. 1, c. 2*);
- che il Consiglio svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare l'attività dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è sempre più attivo ed operante nel perseguire obiettivi di crescita delle capacità tecnico/culturali dei professionisti che rappresenta e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzione e cambiamento (*Sito CNI*);
- che gli Ordini ed i Collegi professionali concorrono all'attività di protezione civile (*L. 225/1992, Art. 6, c. 2*);
- che il Dipartimento, nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ha compiti di promozione e coordinamento dell'intero sistema; di regia nella costruzione e nella gestione delle reti informative indispensabili per la previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei rischi; di intervento diretto in caso di calamità di rilevanza nazionale; di definizione di procedure di intervento ed azioni comuni a tutto il sistema; di orientamento della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi; di sostegno alle strutture periferiche del sistema, specie le più deboli e meno dotate di risorse proprie; di promozione e sostegno alle attività di formazione e alla crescita dell'associazionismo di protezione civile; di informazione dell'opinione pubblica e di promozione della cultura della protezione civile specie nei confronti delle giovani generazioni; di produzione e gestione delle normative eccezionali e derogatorie – le ordinanze – indispensabili per accelerare gli interventi di emergenza e far fronte alle calamità, al fine di ridurre al minimo il danno alle persone e alle cose (*Sito PC*);
- che il Dipartimento, al fine del miglior coinvolgimento degli ingegneri nelle attività di protezione civile, intende instaurare un rapporto continuo con la categoria;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- che il Consiglio, al fine di poter contribuire responsabilmente al perseguimento della migliore risposta professionale per l'applicazione dei contenuti della legge 225/1992, intende attivare tutte le procedure per il coinvolgimento degli ingegneri e per la loro formazione continua in merito alle tematiche relative alle attività di protezione civile;
- che il Servizio di Protezione Civile si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- che la rappresentanza istituzionale degli ingegneri si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), e territoriale (Ordini Provinciali degli Ingegneri);
- che la rappresentanza istituzionale degli ingegneri è coadiuvata dalle strutture organizzative ed associative del Consiglio a livello nazionale (scuola di formazione e centro europeo di formazione professionale continua) ed internazionale (varie federazioni ed associazioni tra strutture di rappresentanza degli ingegneri europei) e da quelle degli Ordini provinciali ai livelli regionali ed interregionali (Federazioni e Consulte);
- che si rende indispensabile coordinare ai diversi livelli istituzionali e di supporto le attività di protezione civile e le attività alle quali sono preposti gli ingegneri italiani;
- che il Dipartimento ed il Consiglio hanno espresso l'intendimento di instaurare un rapporto organico di collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di programmi formativi di aggiornamento e di specializzazione professionale in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile e per il concorso degli ingegneri alle attività di protezione civile;

RITENUTO

di dover regolare gli ambiti e le modalità del concorso degli ingegneri alla protezione civile attraverso un accordo finalizzato a sviluppare una collaborazione fattiva per un'ottimale diffusione ed applicazione sul territorio delle norme di protezione civile relative alle fasi di previsione, di prevenzione, del soccorso, e del superamento delle emergenze;

CONVENGONO

quanto segue

Articolo 1

Finalità

Le finalità del presente accordo sono le seguenti:

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

- formazione ed aggiornamento professionale degli ingegneri sulle tematiche tecniche di competenza della Protezione Civile;
 - coinvolgimento degli ingegneri nelle attività tecniche di competenza della Protezione Civile;
- Le finalità vengono realizzate attraverso specifiche attività i cui programmi esecutivi sono definiti di comune accordo dal Dipartimento e dal Consiglio nell'ambito del presente accordo quadro, direttamente e/o per il tramite delle loro strutture organizzative e di supporto nel campo della formazione professionale.

Articolo 2

Attività

Le attività connesse alla finalità di cui al precedente articolo 1 riguardano il coinvolgimento degli ingegneri nelle attività di:

- previsione e di prevenzione del rischio, con particolare riguardo ai temi della sicurezza delle costruzioni in situazioni ordinarie e di emergenza;
- elaborazione dei Piani di Protezione Civile finalizzati a fornire soccorso alle popolazioni ed a superare le fasi di emergenza;
- valutazione delle agibilità degli edifici, delle attrezzature, delle infrastrutture dei trasporti e delle reti tecnologiche;
- gestione tecnica delle emergenze.

Al fine di ottimizzare la sinergia con il Dipartimento della Protezione civile sono previste le seguenti iniziative:

- formazione e aggiornamento professionale degli ingegneri sulle tematiche tecniche, normative e procedurali relative alla messa in sicurezza del territorio, degli insediamenti, degli edifici, delle attrezzature, delle infrastrutture dei trasporti e delle reti tecnologiche;
- formazione e aggiornamento professionale degli ingegneri sulle tematiche tecniche, normative e procedurali relative alla progettazione e realizzazione, in condizioni di sicurezza, degli insediamenti, degli edifici, delle attrezzature, delle infrastrutture e delle reti tecnologiche;
- formazione e aggiornamento professionale degli ingegneri sulle tematiche tecniche, normative e procedurali relative alla pianificazione dell'emergenza ed alla realizzazione degli insediamenti temporanei;

Handwritten signature and a circular stamp or mark.

Le attività, coordinate dal Dipartimento e dal Consiglio, possono essere svolte ai livelli nazionale, regionale e provinciale, anche mediante formazione di formatori.

Le attività di formazione e di aggiornamento professionale, di intesa con il Dipartimento vengono gestite dal Consiglio, anche con l'ausilio di associazioni di categoria e/o delle Federazioni Regionali degli Ordini degli Ingegneri, degli Ordini territoriali degli Ingegneri o comunque di altri enti o organismi.

Articolo 3

Impegni del Dipartimento

Il Dipartimento, in relazione alle finalità di cui al precedente articolo 1 ed alle attività di cui al precedente articolo 2, si impegna a:

- mettere a disposizione soggetti esperti per la formazione e l'aggiornamento professionale degli ingegneri secondo quanto previsto dal progetto predisposto;
- mettere a disposizione dati, informazioni, dotazioni cartografiche e quanto altro disponibile in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile, ove non coperti da diritti d'autore, vincolo di segreto di stato ovvero non attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione dei reati;
- fornire il materiale didattico, relativo ai corsi di formazione e di aggiornamento, ed a contribuire ad agevolare e semplificare le attività del Consiglio e/o degli Ordini Provinciali e/o dei partecipanti.

Articolo 4

Impegni del Consiglio

Il Consiglio, in relazione alle finalità di cui al precedente articolo 1 ed alle attività di cui al precedente articolo 2, e così come previsto dal progetto predisposto, si impegna, in forma diretta e/o anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini territoriali, a:


- mettere a disposizione i dati in proprio possesso ed in possesso degli Ordini Provinciali ed eventualmente delle loro Federazioni Regionali e Consulte;
- garantire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti sui temi di competenza della Protezione Civile;




- coinvolgere gli ingegneri, che hanno effettuato idoneo percorso formativo e di aggiornamento coerente con quanto definito nel presente accordo, nel supporto delle autorità locali di Protezione Civile;
- istituire un centro di Coordinamento Tecnico Nazionale presso la propria sede, che si rapporti in forma unitaria con il Dipartimento nelle emergenze di carattere nazionale.

Roma. 13 NOV. 2009

*Il rappresentante del Dipartimento
Vice Capo Dipartimento prof. Bernardo De Bernardinis*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernardo', written over a horizontal line.

*Il presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri
dott.ing. Giovanni Rolando*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Rolando', written over a horizontal line.